



A parere dell'avvocato generale Kokott, l'Ungheria deve accordare lo stesso trattamento agli istituti di insegnamento superiore esteri e a quelli nazionali

I requisiti introdotti in Ungheria nel 2017 che prevedono la conclusione di un accordo internazionale con il Paese di origine e l'esistenza di un'effettiva attività di insegnamento in tale Stato sarebbero incompatibili con il diritto dell'Unione e con il diritto dell'OMC.

Nel 2017, la legge ungherese sull'istruzione superiore è stata modificata nel senso che gli istituti di insegnamento superiore degli Stati non appartenenti al SEE possono operare in Ungheria solo se esiste un accordo internazionale tra l'Ungheria e il loro Paese d'origine. Inoltre, *tutti* gli istituti d'insegnamento superiore esteri che intendono fornire servizi di istruzione superiore in Ungheria devono fornire gli stessi servizi anche nel proprio Paese d'origine.

La **Central European University (CEU)**, istituita conformemente alla legislazione dello Stato federale di New York, Stati Uniti, e sovvenzionata dall'uomo d'affari statunitense di origine ungherese George Soros, era l'unico istituto d'insegnamento superiore estero già operante in Ungheria che non soddisfaceva i nuovi requisiti. Nel frattempo, essa ha cessato l'attività in Ungheria ed ha aperto un nuovo campus a Vienna (Austria) nel novembre 2019.

Nel 2018, la Commissione ha avviato un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Ungheria per contestare le modifiche alla legge sull'istruzione superiore di cui trattasi.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di accogliere tale ricorso.

L'avvocato generale ritiene che il requisito della conclusione di un accordo internazionale con lo Stato d'origine violi l'**obbligo di trattamento nazionale** (obbligo di accordare ai prestatori di servizi stranieri e nazionali un trattamento paritario) **ai sensi dell'accordo GATS** (General Agreement on Trade in Services, Accordo generale sugli scambi di servizi). Tale accordo è stato concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e approvato dall'Unione europea, diventando così parte integrante del diritto dell'Unione. Anche se normalmente la **Corte di giustizia** non applica il **diritto dell'OMC**, essa sarebbe competente a pronunciarsi all'interno dell'Unione sui ricorsi presentati dalla Commissione per contestare il mancato rispetto di tale diritto da parte di uno Stato membro. Con un siffatto ricorso l'Unione esprimerebbe, infatti, la decisione di agire in conformità del diritto internazionale. Ciò sarebbe in linea con la piena competenza dell'Unione nel settore della politica commerciale, in base alla quale essa sarebbe responsabile verso l'esterno per tutti gli obblighi nell'ambito del GATS e si farebbe carico dei negoziati in seno all'OMC.

Nell'ambito del GATS, per quanto riguarda misure come quelle controverse nella specie, l'Ungheria si sarebbe pienamente impegnata ad accordare ai prestatori di servizi stranieri e nazionali un trattamento paritario. Essa non si sarebbe avvalsa della possibilità di formulare riserve in merito al trattamento nazionale nel settore dei servizi forniti nell'ambito dell'istruzione superiore. Pertanto, il nuovo requisito non sarebbe giustificato.

Anche se un accordo internazionale in base al quale il governo dello Stato di origine di un istituto di insegnamento superiore concede allo stesso un sostegno di principio per le attività di quest'ultimo

in Ungheria potesse, in linea di massima, dimostrare l'affidabilità di tale istituto e, quindi, contribuire a prevenire pratiche commerciali fraudolente, il requisito nella sua concreta configurazione sembrerebbe costituire un mezzo di discriminazione arbitraria degli istituti di insegnamento superiore che hanno sede in paesi terzi. Questo perché se e quando un tale accordo sia stipulato, dipenderebbe esclusivamente dall'Ungheria. Tale requisito equivarrebbe quindi, in ultima analisi, ad una **riserva di previa approvazione**. L'Ungheria, tuttavia, **non si sarebbe avvalsa** di tale possibilità nell'ambito del GATS.

Inoltre, il requisito della conclusione di un accordo internazionale con lo Stato di origine comporterebbe una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso limiterebbe, infatti, la **libertà di creare e gestire istituti di insegnamento**, nonché la **libertà delle scienze**. I diritti fondamentali dell'Unione vincolano l'Ungheria nel settore dell'istruzione superiore nella misura in cui essa attua, come nella fattispecie, gli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. Gli obblighi inizialmente assunti dall'Ungheria nell'ambito del GATS sarebbero, infatti, trasferiti all'Unione.

Infine, secondo l'avvocato generale Kokott, il requisito dell'effettiva attività di insegnamento nel Paese d'origine, applicabile a tutti gli istituti di insegnamento superiore esteri, quindi anche a quelli di altri Stati membri dell'UE o del SEE, viola, a causa del suo carattere discriminatorio o sproporzionato, **la libertà di stabilimento, la direttiva sui servizi**¹, **la Carta dei diritti fondamentali** (libertà di creare e gestire istituti di insegnamento e libertà delle scienze) e l'obbligo di parità di trattamento ai sensi del **GATS**. Nella libertà di stabilimento rientrerebbe, in particolare, il diritto di un operatore economico di esercitare la propria attività esclusivamente in un altro Stato membro.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su

«[Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 2006, pag. 36).